



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
MARATEA

ORDINANZA

**DETERMINAZIONE DELLE TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER UNITÀ DA TRAFFICO
E PASSEGGERI INFERIORI A 25 T.S.L. CHE EFFETTUANO NAVIGAZIONE IN “ACQUE
TRANQUILLE” NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA**

VISTA: la circolare Titolo Personale Marittimo - serie Tabelle di Armamento n. 001/2010 prot. nr. 0100015 in data 20.10.2010 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ROMA;

VISTO: il Dispaccio prot. nr. 65339 in data 08.07.2011 emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ROMA;

VISTO: le innovazioni normative, finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza della nave, della navigazione, dei lavoratori marittimi e della vita umana in mare;

VISTO: l'art. 201 del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in mare approvato con D.P.R. n. 435 dell'8 novembre 1991;

VISTO: il vigente quadro normativo relativo ai titoli professionali marittimi di natura codicistica, ancora in vigori ed applicabili all'unità navali da traffico adibiti al trasporto passeggeri nonché le abilitazioni professionali marittime IMO-STCW;

VISTO: in particolare, i vigenti titoli professionali marittimi di natura codicistica art. 260 “Capo barca per il traffico locale” e art. 273 “Motorista abilitato” del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

VISTO: l'allegato previsto dall'articolo 8, comma 2) del DPR 18 aprile 2006, n. 231 con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;

CONSIDERATO: che la navigazione in “acque tranquille” è una “navigazione speciale”, considerata una limitazione della “Navigazione Litoranea”, effettuata ad una distanza dalla costa inferiore a quella prevista dalla “navigazione locale”, entro i limiti del Circondario Marittimo e in condizioni meteo marine favorevoli;

TENUTO CONTO: che l'art. 21 comma 3) del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare approvato con D.P.R. dell'8 novembre 1991 n. 435, stabilisce che una nave in possesso unicamente del certificato di navigabilità può effettuare il trasporto passeggeri soltanto se il medesimo trasporto avviene in zone di mare considerate “acque tranquille” e, in caso contrario, la nave deve essere in possesso del certificato di classe (art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 del 22.01.1947 e ratificato con legge n.561 del 17.04.1956);

TENUTO CONTO: che con la circolare: titolo - “Polizia della Navigazione” - Serie III - n. 92 prot. nr. 3102300 in data 8 luglio 1993, l’allora Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo - secondo l’esperienza consolidata nel settore, considerava “acque tranquille”, sempre ai fini del trasporto passeggeri, le zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi periodo estivo (1° Maggio / 30 Settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 Reg. Sic.); stato del mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art. 255 Reg. Sic.);

VISTA: la lettera circolare prot. nr. 3102440 in data 13 luglio 1995 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo con la quale veniva affidato al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare nr. 92, sulla base dei principi generali riportati nella medesima circolare;

VISTO: il Dispaccio prot. n. 82/02680/Sic.Nav. in data 17/06/1997 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - II Reparto - con il quale è stato chiarito che con la dizione “stagione estiva” debba intendersi coincidente con la “stagione balneare” (cioè periodo 1° maggio / 30 settembre);

VISTA: l’ordinanza n. 08/2022 emanata in data 30/03/2022 da quest’Ufficio Circondariale Marittimo, relativa alla modifica dei limiti operativi per la navigazione in “acque tranquille” nel circondario di Maratea;

VISTA: l’ordinanza n. 56/2024 emanata in data 21/11/2024 da quest’Ufficio Circondariale Marittimo, relativa alla determinazione delle tabelle minime di armamento per unità da traffico e passeggeri inferiori a 25 T.S.L. che effettuano navigazione in “acque tranquille” nel circondario marittimo di Maratea;

VISTO: il Dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II - Sez. I in data 17 novembre 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - VI° Reparto - con il quale è stato sancito che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti delle “acque tranquille” fissati dalla circolare prot. n. 82/02680/Sic.Nav. sopra citata, dovendo possedere il requisito della “generalità”, siano definite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti presenti nel medesimo Circondario Marittimo;

RITENUTO: necessario, dover aggiornare, ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, la composizione minima degli equipaggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri operanti nell’ambito del Circondario Marittimo di Maratea escluse dal campo di applicazione della summenzionata circolare serie Tabelle di Armamento n. 001/2010 prot. nr. 0100015;

VISTI: gli incontri in data 11/02/2025 e 27/02/2025 con un’aliquota degli armatori, relativi alle tabelle minime di armamento per la tipologia di unità interessate e valutate le risposte/considerazioni pervenute/rappresentate;

VISTI: gli atti di ufficio;

VISTI: gli artt. 164, 316, 317 e 321, del Codice della Navigazione e artt. 59 e 426 del relativo Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

ORDINA

Articolo 1 **(ambito di applicazione)**

La presente ordinanza, che determina la tabella minima di armamento del naviglio mercantile nazionale, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, si applica alle unità da traffico inferiori alle 25 T.S.L., in possesso del certificato di navigabilità ed a quelle in possesso del certificato di classe, adibite al trasporto passeggeri, che effettuano la **navigazione esclusivamente in zone di mare dichiarate “acque tranquille”**, come precisate in preambolo, entro i limiti di questo Circondario Marittimo.

Articolo 2 **(composizione tabella minima)**

La **tabella minima d'armamento**, per le unità navali ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, è così composta:

<u>Tipologia unità</u>	<u>Tabella ordinaria</u>	<u>Tabella alternativa</u>	<u>*NOTE</u>
Fino a 25,00 T.S.L. in navigazione entro un miglio dalla costa con a bordo massimo n° 50 persone compreso l'equipaggio.	01 Comandante 01 Direttore di macchine	01 Comandante/Direttore di macchine 01 Marinaio/Mozzo	(1)
Fino a 25,00 T.S.L. in navigazione entro un miglio dalla costa con a bordo massimo n° di persone tra 50<X<100 compreso l'equipaggio.	01 Comandante 01 Direttore di macchine 01 Marinaio/Mozzo	01 Comandante/Direttore di macchine 02 Marinaio/Mozzo	(1)

***NOTE (1):** *Tabella **alternativa** applicabile - laddove il comandante sia in possesso anche di idoneo titolo professionale di macchina e, quindi eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo, fatto salvo il possesso di dichiarazione di comandi centralizzati rilasciata dall'Ente tecnico.*

L'Autorità Marittima, qualora l'equipaggio delle unità di cui al precedente articolo non sia conforme alle previste tabelle minime di armamento, non rilascerà le spedizioni a norma dell'art. 181 del Codice della Navigazione.

Per le unità navali superiori alle 25 T.S.L., o che non rientrino nella disciplina della presente ordinanza, le tabelle minime di armamento saranno definite di volta in volta secondo la vigente normativa di cui alla Circolare Titolo Personale Marittimo - serie Tabelle di Armamento n. 001/2010 prot. nr. 0100015 in data 20.10.2010.

Articolo 3
(obblighi per i comandanti)

I Comandanti delle unità navali rientranti nell'ambito di applicazione della presente ordinanza, dovranno astenersi dall'intraprendere la navigazione in presenza di condizioni meteomarine eccedenti i limiti operativi citati nelle premesse. A bordo dell'unità dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza e pronte all'uso tutte le dotazioni ed i mezzi di salvataggio collettivi ed individuali previsti dal vigente Regolamento di Sicurezza.

Articolo 4
(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o diversa e più grave fattispecie illecita, ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione (Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio) o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 5
(disposizioni finali)

La presente Ordinanza abroga l'ordinanza n° 56/2024 del 21/11/2024 nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente.

Articolo 6
(pubblicazione)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Ufficio e del relativo Circondario nonché l'opportuna diffusione tramite i soggetti interessati e sarà, altresì, garantita mediante inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/maratea.

Maratea, (data del protocollo informatico)

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Michele LENTI

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82)